

Rapporto tra Corte di giustizia U.E. e Corte costituzionale: il rinvio pregiudiziale

Roberto Cisotta

18 maggio 2023

In tempi recenti, il *dialogo* tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'UE si è infittito, avendo la prima preso ad utilizzare in maniera più attiva e consapevole lo strumento del rinvio pregiudiziale. Dopo aver riconosciuto – in seguito ad un cambio di orientamento – di essere un *organo giurisdizionale nazionale* ai sensi dell'art. 267 TFUE e quindi di essere abilitata ad interrogare la Corte di Lussemburgo tramite il rinvio pregiudiziale, la Consulta ha preso coscienza dell'importanza di entrare in un *dialogo* diretto con la Corte di giustizia. Tra i casi più recenti e significativi, si segnalano i seguenti.

Con ordinanza n. 24/2017 la Corte costituzionale ha effettuato un rinvio pregiudiziale chiedendo alla Corte di giustizia chiarimenti riguardo alla precedente sentenza dei Giudici di Lussemburgo nel caso *Taricco*, molto nota e riguardante l'applicazione di un regime di prescrizione più favorevole: secondo la Corte di giustizia, siffatto regime avrebbe potuto pregiudicare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione – si trattava di un caso di reati per frodi in materia di IVA – e avrebbe dovuto pertanto essere disapplicato per contrasto con l'art. 325 TFUE. A seguito della citata ordinanza, la Corte di giustizia ha chiarito nella sua sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, *M.A.S. e M.B.* che era facoltà dei giudici italiani di non procedere alla ricordata disapplicazione, atteso il contrasto col principio di legalità come accolto nell'ordinamento italiano (che copre anche il regime di prescrizione che, a differenza di altri Paesi, ha carattere sostanziale e non procedurale).

Un cambio di approccio è stato segnato dalla sentenza n. 269/2017: in essa la Corte costituzionale ha statuito – secondo molti rivedendo la soluzione messa a punto nella sentenza *Granital* (n. 170/1984) con la quale essa aveva accettato il primato del diritto dell'UE – che, laddove sia in gioco l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali, il giudice comune non *potrebbe* procedere alla disapplicazione di norme interne contrastanti con disposizioni di diritto dell'UE (pur dotate di efficacia diretta) senza prima aver sollevato una questione incidentale di legittimità costituzionale. La soluzione non è in realtà molto chiara ed è stata rifinita in alcune pronunce successive, senza che si sia peraltro giunti ad una piena chiarificazione.

Quanto alla questione relativa al diritto al silenzio, ossia al diritto di non rispondere quando ciò implicherebbe un'autoaccusa nell'ambito di un procedimento di carattere amministrativo (davanti alla CONSOB), cfr. ordinanza n. 117/2019 della Corte costituzionale; sentenza del 2 febbraio 2021, causa C-481/19, *DB c. CONSOB* e sentenza n. 84/2021.

La Corte costituzionale ha poi affrontato due questioni relative a prestazione di carattere assistenziale:

- Con ordinanza n. 182/2020 è stato sollevato rinvio pregiudiziale in relazione all'estensione a cittadini di Paesi terzi degli assegni di natalità e maternità (cfr. art. 34 della Carta dei diritti fondamentali); la Corte di giustizia ha risposto con sentenza del 2 settembre 2021, causa C-350/20, *O.D.* e successivamente la Corte costituzionale ha adottato la sentenza n. 54/2022 con la quale ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme interne in contrasto con le norme di diritto dell'UE rilevanti;
- Nella sentenza n. 67/2022 in materia di assegno per il nucleo familiare la Corte costituzionale ha invece proceduto secondo lo schema *Granital*, dichiarando l'inammissibilità della questione e invitando il giudice comune a disapplicare le norme interne contrastanti con quelle di diritto dell'Unione, ricorrendone i presupposti; tale diversa soluzione è probabilmente dovuta al fatto che la Consulta non ha riconosciuto rilevanza nella causa in questione alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Si segnalano infine due ordinanze con le quali la Corte costituzionale ha sollevato due nuovi rinvii pregiudiziali con riguardo al mandato d'arresto europeo: n. 216/2021 e n. 217/2021. Ad esse la Corte di giustizia ha risposto rispettivamente con la sentenza del 18 aprile 2023, causa C-699/21, *E.D.L.* e con sentenza del 6 giugno 2023, causa C-700/21, *O.G.* Nella prima la Corte di giustizia ha stabilito che può essere rifiutata l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nel caso in cui il trasferimento possa "manifestamente" mettere a rischio la salute del soggetto da trasferire; l'autorità dell'esecuzione deve mettersi in comunicazione con l'autorità richiedente per conoscere le condizioni in cui il soggetto da trasferire verrà accolto e rifiutare l'esecuzione solo laddove emerga un serio rischio per la salute. Nella seconda, viene ammesso come motivo di rifiuto il fatto che un cittadino di uno Stato terzo abbia nel Paese dove il mandato dovrebbe essere eseguito legami tali che giustifichino l'esecuzione in detto Paese alla luce della finalità di reinserimento sociale.